

DIRETTIVE E INDICAZIONI AD ARPAE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO CONNESSE ALLA FUNZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO

1. PREMESSA

La L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, individua l'agenzia quale modello organizzativo per l'esercizio delle attività gestionali nelle funzioni che spettano alla Regione in materia di ambiente.

A tale fine gli articoli 15 e 16 della L.R. n. 13/2015 declinano le attività che la Regione esercita attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (di seguito ARPAE) in materia di ambiente, fermo restando che nelle medesime materie la Regione esercita mediante le proprie strutture ordinarie le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali, e supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali.

L'art. 16 della L.R. 13/2015, in particolare, stabilisce che mediante ARPAE la Regione esercita le funzioni di concessione, analisi, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico. Nella gestione amministrativa del demanio idrico rientra anche l'incameramento di quanto dovuto per il suo utilizzo.

2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

In questa sede l'attenzione è posta sugli aspetti legati all'organizzazione delle attività finalizzate al recupero del credito derivante dall'utilizzo del demanio idrico e il suo raccordo con i Servizi regionali coinvolti, al fine della semplificazione nella gestione e riduzione dei tempi senza entrare nel dettaglio di aspetti procedurali e operativi che invece potranno trovare specifica disciplina nei provvedimenti che potranno essere adottati dai Servizi regionali coinvolti.

3. QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO

Come stabilito con deliberazione di Giunta regionale n. 1540 del 16 ottobre 2017 "*Indicazioni per l'esercizio delle attività connesse alla gestione del demanio idrico ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2015*", ARPAE è abilitata a porre in essere tutte le azioni stragiudiziali, quali richieste di pagamento di canoni e indennizzi anche al fine dell'interruzione della prescrizione di legge, per il recupero dei crediti di competenza regionale derivanti dall'utilizzo legittimo o abusivo del demanio idrico fino all'adozione della determina di quantificazione e diffida al pagamento in caso di mancato esito di dette richieste.

Le ulteriori azioni successive, di carattere giudiziale o di esecuzione coattiva o di insinuazione in procedure fallimentari o concorsuali permangano nella competenza della Regione.

Nell'ambito dell'attività di recupero del credito compete pertanto ad ARPAE la quantificazione del credito vantato per l'utilizzo del demanio idrico in tutte le sue componenti.

ARPAE è pertanto responsabile della sua corretta quantificazione, nonché della prescrizione delle azioni dirette al recupero del medesimo, a partire dall'operatività del modello organizzativo basato sull'esercizio delle funzioni regionali di gestione del demanio per il tramite dell'Agenzia, avvenuta il 1/5/2016.

4. RECUPERO DEL CREDITO IN PRESENZA DI UN TITOLO E RISCOSSIONE COATTIVA

L'art. 51 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24 (*Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010- 2012*) ha previsto che decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone o dell'indennizzo del demanio idrico, la Regione proceda alla riscossione coattiva delle somme dovute con la procedura di ruolo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*).

In presenza di un titolo, ARPAE dovrà trasmettere la quantificazione del credito (comprensivo di capitale e interessi) notificata al debitore, nonché tutte le informazioni necessarie, affinché la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente possa iscrivere a ruolo la somma dovuta, inclusa dei successivi interessi maturati sino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione, oltre alle spese dovute. Al fine di consentire il calcolo degli interessi dovuti per legge, ARPAE dovrà pertanto comunicare alla Direzione Generale la data entro la quale sono stati calcolati dall'Agenzia medesima, per consentire il calcolo di quelli successivamente maturati.

In caso di presentazione di un'istanza di riesame da parte del destinatario dell'iscrizione a ruolo, la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente provvede sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata da ARPAE.

La Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente, qualora debba procedere ad un annullamento in autotutela, provvede allo sgravio degli importi iscritti a ruolo, con comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

In caso di impugnazione della cartella di pagamento, ARPAE dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, nonché la relazione sui fatti e le questioni controverse, per consentire la difesa da parte dell'Avvocatura regionale.

Ogni attività di monitoraggio presso gli Agenti della riscossione, sullo stato delle procedure di riscossione è in capo al Servizio Affari generali e funzioni trasversali della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.

5. RECUPERO DEL CREDITO IN ASSENZA DI TITOLO E RISCOSSIONE COATTIVA

Il R.D 14 aprile 1910, n. 639 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*) disciplina il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, stabilendo all'art. 1 la sua applicabilità anche ai proventi del demanio pubblico.

Il procedimento di coazione inizia con l'ingiunzione consistente nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore di pagare entro 30 giorni, sotto pena di atti esecutivi, la somma dovuta.

In assenza di un titolo, a seguito del mancato pagamento da parte del destinatario della notifica di quantificazione del credito formulata da ARPAE, il Servizio Affari generali e funzioni trasversali della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente dovrà provvedere ad emettere l'ordinanza di ingiunzione del pagamento del credito certo, liquido ed esigibile.

Nella quantificazione del credito che ARPAE deve trasmettere al Servizio Affari generali e funzioni trasversali deve essere specificato il conteggio degli interessi maturati alla data di notifica della quantificazione del credito al debitore. Per consentire il calcolo degli interessi successivi da parte del Servizio Affari generali e funzioni trasversali, ARPAE dovrà pertanto fornire la data di decorrenza per ogni singolo importo.

In caso di impugnazione, ARPAE dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, nonché la relazione sui fatti e le questioni controverse, per consentire la difesa in giudizio da parte della Regione.

Decorso inutilmente il termine dei 30 giorni fissato nell'ingiunzione o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi di sospensione del procedimento coattivo (art. 5 del R.D. 639/1910), la Regione procede all'esecuzione forzata sui beni del debitore.

Resta fermo quanto previsto dal comma 274 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005*) con riferimento alle somme non corrisposte per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, delle aree del demanio idrico.

Pertanto, decorsi i 90 giorni dalla notificazione della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si può procedere alla loro riscossione mediante ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi legali.

6. RECUPERO DEL CREDITO NELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

In presenza di una procedura concorsuale, il recupero del credito deve avvenire secondo le specifiche disposizioni dettate con riferimento alla procedura, che fissano sia i contenuti della domanda (con precisazione delle conseguenze

della omissione o incerta indicazione di determinati elementi), sia i termini di presentazione.

Qualora nel corso della gestione amministrativa ARPAE venga a conoscenza di una procedura concorsuale che interessa l'impresa, deve procedere anche ad una verifica interna al fine di giungere ad una quantificazione dell'intero credito relativo all'utilizzo del demanio idrico, seppur articolato per singola pratica. ARPAE deve inoltre dare comunicazione della suddetta procedura (con indicazione della tipologia di procedura, della denominazione, del codice fiscale e P.IVA dell'impresa interessata) quanto prima anche al Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali e all'Avvocatura regionale al fine della verifica parallela su tutte le Direzioni generali, per consentire il recupero dell'intero credito vantato dalla Regione.

Con riferimento alle procedure concorsuali in cui si deve procedere con la presentazione di una dichiarazione/precisazione del credito (es. nei concordati), qualora tale credito, a seguito delle verifiche di cui sopra, risulti costituito esclusivamente da somme per l'utilizzo del demanio idrico, la dichiarazione/precisazione del credito potrà essere formulata e trasmessa direttamente da ARPAE all'indirizzo della procedura indicato nella visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

La dichiarazione/precisazione del credito deve evidenziare l'eventuale credito prededucibile.

Qualora si debba invece procedere per il recupero di crediti diversi riconducibili ad attività dei Servizi della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, oltre a quello per l'utilizzo del demanio idrico, la dichiarazione/precisazione del credito dovrà essere formulata con nota del Direttore generale. Qualora siano interessate più Direzioni Generali, ogni singola Direzione procederà alla dichiarazione/precisazione del credito per la parte di competenza.

In tali procedure, all'Avvocatura regionale spetta l'attività di tutela del credito esclusivamente nella (eventuale) fase contenziosa, ovvero di non ammissione del credito dichiarato nell'elenco delle passività. In quest'ultimo caso dovrà esserne data tempestiva notizia all'Avvocatura regionale e al Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti

contaminati e servizi pubblici ambientali, con invio sia della comunicazione di non ammissione e/o contestazione del credito, sia della dichiarazione di quantificazione a suo tempo trasmessa, sia di una relazione sui fatti e le questioni controverse, oltre alla documentazione ritenuta utile.

Qualora, al momento della predisposizione dell'attività di recupero del credito, il concordato risulti già stato omologato, ARPAE presenta la precisazione/dichiarazione di credito al liquidatore giudiziale (qualora nominato) o al commissario giudiziale e al debitore.

Se il credito viene ritenuto fondato, gli organi della procedura lo inseriscono nell'elenco delle passività, mentre in caso contrario deve essere data tempestiva notizia all'Avvocatura regionale con invio sia della comunicazione di non ammissione e/o contestazione del credito, sia delle comunicazioni intercorse, sia di una relazione sui fatti e le questioni controverse, oltre alla documentazione ritenuta utile, per la valutazione delle possibili azioni da porre in essere.

Con riferimento alle altre procedure concorsuali (es. fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria ex D.Lgs 270/1999, amministrazione straordinaria speciale ex D.L. 347/2003, liquidazione del patrimonio ex legge 27 gennaio 2012, n. 3, ecc.), la quantificazione del credito da parte di ARPAE, quanto a capitale e quanto a interessi dovuti per legge (con specificazione del credito preeducibile), l'indicazione del titolo su cui si basa il credito e di eventuali crediti a sua volta vantati dall'impresa, gli elementi a sostegno della natura privilegiata o meno dello stesso devono essere trasmessi al Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali che provvederà alla predisposizione della nota contenente gli elementi per il recupero da parte dell'Avvocatura regionale.

ARPAE deve in ogni caso fornire gli ulteriori elementi richiesti dalle specifiche disposizioni normative necessari per il recupero del credito (es. gli elementi a prova che il ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo non è dipeso da causa non imputabile al creditore).

Tali modalità dovranno essere seguite anche nei casi in cui la richiesta di verifica sulla sussistenza di eventuali crediti pervenga ad ARPAE per il tramite del Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali.

7. RECUPERO DEL CREDITO QUANDO LA SOCIETÀ E' IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA O QUANDO RISULTA CANCELLATA

In caso di liquidazione volontaria, la richiesta di pagamento del credito vantato deve essere inviata alla società in liquidazione anche presso l'indirizzo del liquidatore indicato nella visura camerale, secondo una delle procedure delineate rispettivamente ai punti 4 o 5, a seconda dello specifico caso.

Qualora alla fase di liquidazione subentri una procedura concorsuale, si rinvia a quanto indicato al punto 6, in quanto il recupero del credito deve avvenire secondo le specifiche disposizioni dettate con riferimento alla procedura. Con riferimento alla riscossione coattiva tramite ruolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Con riferimento alle società di capitali, dopo la cancellazione dal registro imprese a seguito della liquidazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (art. 2495 c.c.).

In caso di cancellazione d'ufficio della società di capitali, l'art. 2940 c.c. rinvia a quanto disposto dall'art. 2495 c.c..

Per le società di persona, ferma restando la possibilità di agire nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa, i soci ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (art. 2324 c.c. per il socio accomandante) o illimitatamente qualora fossero illimitatamente responsabili (art. 2312 c.c., art. 2324 c.c. per il socio accomandatario).

All'estinzione della società di persone o di capitali conseguente alla cancellazione dal registro, le obbligazioni della società non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Il debito dei soci s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (Cass. Sez. Un. 12/03/2013, n. 6070, n. 6071,

n. 6072).

Si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, tranne le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (Cass. Sez. Un. 12/03/2013, n. 6070, n.6071, n.6072).

La circostanza che i soci non abbiano ricevuto alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione non rileva ai fini della successione di questi nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione (Cass. civ. Sez. V, 07/04/2017, n. 9094).

Le eventuali attività di recupero del credito, a seguito di specifica valutazione del caso concreto, devono conseguentemente essere attivate o proseguite nei confronti del socio, secondo quanto stabilito ai punti 4 e 5 a seconda dello specifico caso.

Per un'azione nei confronti del liquidatore, qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa di costui, o nei confronti del socio, ARPAE dovrà contattare l'Avvocatura regionale per le valutazioni del caso.

8. RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

Fino a diversa disposizione normativa, in applicazione dell'art. 5 della LR 27 dicembre 2018 n. 26 (*Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021*) è disposta la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di utilizzo di demanio idrico quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, e in ogni caso qualora queste ultime non superino singolarmente la somma di € 12,00.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per un'azione più celere nel recupero del credito e di scambio diretto delle informazioni si rende necessaria

l'individuazione da parte di ARPAE di un'unità organizzativa o di un referente, quale soggetto interlocutore che si rapporta con i Servizi regionali coinvolti nelle attività oggetto delle presenti direttive (quali, Servizio Affari generali e funzioni trasversali, Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Avvocatura regionale, Servizio Bilancio e Finanze).

Rientrano nella gestione amministrativa del demanio idrico in capo ad ARPAE, l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi connessi al recupero del credito quali la pronuncia di decadenza dalla concessione per mancato versamento dei canoni, nonché i provvedimenti necessari al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di un utilizzo del demanio idrico, ecc.